



L'udienza di trattazione e comparizione. La modifica delle domande e la rinunzia

SCUOLA FORENSE FONDAZIONE VINCENZO GERACI – CORSO 2019/2020

AVV. SERGIO PIZZUTO



PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE E COMPARIZIONE

La «trattazione della causa» è espressione che, nel linguaggio utilizzato dal legislatore del codice di procedura civile, comprende tutta quell'attività preparatoria del giudizio, compiuta dal giudice e dalle parti (principalmente a mezzo dei loro difensori) a partire da questa prima udienza e sino alla rimessione della causa in decisione, con esclusione della sola attività istruttoria in senso stretto o di acquisizione delle prove

GLI ADEMPIMENTI DEL GIUDICE

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il Giudice **verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio**, disponendo se del caso:

- a) l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi;
- b) la rinnovazione o l'integrazione della citazione nulla, ai sensi dell'art. 164 cpc;
- c) l'integrazione della domanda riconvenzionale nulla ai sensi dell'art. 167 comma 2 cpc;
- d) la regolarizzazione degli atti del processo e dei documenti che ritenga difettosi nonché dei vizi attinenti alla rappresentanza processuale o che determinano la nullità della procura al difensore;
- e) la rinnovazione della notificazione nulla della citazione, qualora il convenuto non si costituisca, ai sensi dell'art. 291 comma 1 cpc.

In tutti i casi anzidetti il Giudice disporrà nuova udienza di trattazione

I provvedimenti adottabili dal Giudice

In occasione della prima udienza di trattazione il Giudice **può**:

- Disporre la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse;
- Riferire al Presidente del Tribunale la pendenza della stessa causa davanti ad altro Giudice o ad altra sezione dello stesso Tribunale;
- Disporre il rinvio ad altra udienza ai sensi dell'art. 181 cpc in caso di mancata comparizione delle parti;
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo o sospenderne l'esecutorietà (ovviamente nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo);
- Emettere ordinanza ex art. 186 ter cpc ove fondatamente richiesta dalla parte;
- Rilevare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ove prevista come obbligatoria, fissando all'uopo un termine per provvedere e fissando nuova udienza di trattazione;
- Rilevare d'ufficio la propria incompetenza per materia, valore e territorio (ove si verta in ipotesi di competenza territoriale inderogabile)



La comparizione delle parti volta al bonario componimento della controversia (art. 185 cpc)

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di **interrogarle liberamente** e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo



I doveri e le facoltà della parte attrice

- a) Deve sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenti alle difese spiegate dalla parte convenuta (ad es. prescrizione, decadenza, inammissibilità e/o improcedibilità delle domande riconvenzionali)
- b) Può proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto (ad es. può proporre la recoventio reconventionis, quando il convenuto abbia introdotto in giudizio, in via di domanda riconvenzionale o di eccezione una situazione sostanziale ulteriore rispetto a quella dedotta in citazione;
- c) Può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa se l'esigenza è sorta dalle difese svolte dal convenuto;
- d) Può compiere ulteriori allegazioni di fatti con riferimento tanto alle eccezioni del convenuto quanto ai fatti costitutivi del diritto fatto valere



Nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, **trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto**, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la reconventio reconventionis (C. 3639/2009).

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi **solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto** cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una reconventio reconventionis (T. Milano, 18.7.2016).



Le facoltà del convenuto

Il convenuto, a sua volta, a fronte dei nova introdotti dall'attore (domande, eccezioni ed allegazioni di fatto nuove), può controreplicare e/o proporre eventualmente nuove eccezioni legate dal nesso di consequenzialità con i nova dell'attore, oralmente, nella stessa udienza di trattazione, ciò rappresentando un corollario del diritto di difesa. Tale controreplica è limitata alla proposizione di nuove eccezioni, e ciò per evitare «di dilatare oltre misura il novero delle vere e proprie domande cumulate nello stesso processo»



«I termini ex art. 183 comma 6 cpc»

Se richiesto (anche da una sola parte), il giudice concede alle parti i seguenti termini **perentori**:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole **precisazioni o modificazioni delle domande**, delle **eccezioni** e delle **conclusioni già proposte**;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria



Art. 183 comma 6 n. 1) cpc - Primo termine

La **precisazione** consiste in un'esplicitazione, un chiarimento di quanto già racchiuso nelle precedenti difese, anche con l'allegazione di fatti secondari, che non comporta alcuna modifica dell'oggetto mediato o immediato della domanda né delle eccezioni in senso stretto. Non è soggetta ad alcun limite e dipende esclusivamente dall'iniziativa delle parti.

La **modificazione** consiste in un mutamento attenuato del petitum e della causa petendi, essa può implicare anche l'allegazione in giudizio di fatti storici nuovi, purché ciò non comporti un mutamento della domanda. I fatti storici nuovi che possono essere allegati in sede di modificazione della domanda e delle eccezioni sono fatti secondari



Caio conviene in giudizio Sempronio affinché venga accertata la proprietà in capo ad esso attore dell'appartamento dallo stesso posseduto lasciatogli in eredità da Tizio, giusta testamento olografo.

Sempronio, costituitosi in giudizio, contesta la fondatezza della domanda attorea ed eccepisce che l'appartamento oggetto del contendere gli sarebbe stato alienato da Tizio successivamente alla sottoscrizione del testamento.

Caio in seno alle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., pur contestando la tesi di Sempronio, rivendica in ogni caso l'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile in ragione del possesso ultraventennale pubblico, pacifico ed uti dominus